



**NUOVA
UNIONE
POPOLARE**

STATUTO NUOVA UNIONE POPOLARE

**Per la giustizia sociale,
l'ambiente, la pace**

Luglio 2025

www.nuovaunionepopolare.it

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA UNIONE POPOLARE

PREAMBOLO

Nuova Unione Popolare nasce grazie all'impegno di una parte degli aderenti a Unione Popolare.

L'obiettivo dell'Associazione è quello di proseguire le buone pratiche avviate con l'esperienza di Unione Popolare, superandone i limiti e gli errori, che ne hanno portato al dissolvimento *de facto*.

A differenza del progetto originario, Nuova Unione Popolare si fonda sull'impegno diretto di singoli aderenti, non su rappresentanze di partito.

L'Associazione opera sia a livello nazionale che locale.

I soci creano sui territori comitati locali e individuano spazi in cui convocare assemblee periodiche.

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata NUOVA UNIONE POPOLARE.

L'Associazione ha sede legale pro-tempore in Alessandria, Via del Castellino, 1 - 15122

La sede potrà essere trasferita con decisione dell'Assemblea Straordinaria.

L'Associazione può istituire sedi operative o comitati locali in tutto il territorio nazionale.

La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione è un centro di cultura e iniziativa politica senza fini di lucro.

Per diffondere e favorire nell'area della Sinistra di Alternativa Anticapitalista processi di collaborazione e coordinamento, l'Associazione si propone di elaborare, raccogliere, conservare e mettere a disposizione - a fini di informazione, confronto e

discussione - documenti e pubblicazioni sulle più importanti tematiche a carattere sociale ed economico, nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza, libertà, democrazia, giustizia e pace tra i popoli.

Il lavoro critico e la mobilitazione attiva, relativamente alle storture generate dalla attuale fase del dominio capitalistico, si concentreranno in particolare sui fenomeni che hanno assunto particolare rilevanza in anni recenti: dalla distruzione ambientale col tendenziale esaurimento delle risorse, alla finanziarizzazione globalizzata; dalle politiche di riarmo e belliciste all'indebolimento e precarizzazione delle classi lavoratrici; dallo sviluppo di nuove tecnologie sottratte al controllo pubblico al degrado dell'informazione attraverso i media; dall' introduzione di metodi e norme autoritarie contro ogni dissenso al diffondersi della violenza contro le donne.

Articolo 3 – Attività

L' Associazione - rispetto alle tematiche elencate nell' articolo 2 - si propone di organizzare e/o partecipare a:

- convegni;
- conferenze;
- dibattiti;
- assemblee;
- presìdi;
- volantinaggi;
- manifestazioni;
- cortei;
- flash-mob;
- banchetti per diffusione di documenti o raccolta firme;
- scambio di articoli, documenti, proposte e collaborazioni con altri gruppi che condividono i medesimi obiettivi generali, compresi siti web della stessa area politica e culturale.

A tal fine, l'Associazione si dota di un sito internet, di pagine sui principali social media e di quant'altro sarà ritenuto utile per la migliore pubblicizzazione dei propri documenti e delle proprie attività.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili che eventualmente diverranno

- proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali;
- b. dal ricavato dalla organizzazione e realizzazione di attività culturali, formative e di ricerca e di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- d. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Articolo 5 – Adesione

Chiunque condivide gli obiettivi dell'associazione e le norme del presente Statuto può aderire compilando l'apposito modulo online disponibile sul sito www.nuovaunionepopolare.it.

Il Consiglio Direttivo (di cui all'art. 11) accetta o respinge le domande di iscrizione senza obbligo di motivazione.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci:

- I soci hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale, l'organo sovrano dell'associazione, dove possono esprimere le proprie opinioni, discutere le decisioni e votare.
- Ogni socio ha diritto a un voto nelle decisioni dell'assemblea, garantendo la partecipazione democratica alla vita associativa.
- I soci possono candidarsi agli organi sociali dell'associazione (elettorato passivo) e votare per gli altri candidati (elettorato attivo).
- I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, sull'andamento della gestione e di consultare i documenti sociali.
- I soci possono partecipare alle attività organizzate dall'associazione, usufruendo dei servizi offerti e collaborando a titolo gratuito alla realizzazione degli scopi statutari.
- I soci possono avere il diritto di utilizzare eventuali beni dell'associazione, come locali o attrezzature, secondo le modalità stabilite da regolamenti specifici.

- I soci sono tenuti a rispettare lo statuto dell'associazione, le norme di eventuali regolamenti interni, nonché le decisioni legittimamente prese dagli organi sociali.
- Il versamento della quota associativa è un dovere del socio che contribuisce al sostegno economico dell'associazione.
- I soci sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle decisioni dell'associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro la data dell'Assemblea Generale annuale (di cui all' 9)

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica e possibilità di ricorso al Collegio di Garanzia (di cui all' art. 13), tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 8 – Organi dell' Associazione

Sono organi dell' Associazione:

- a) l' Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il/La Presidente

- d) Il/La Vicepresidente
- e) Il/La Segretario/a
- f) Il/La Tesoriere/a
- g) Il Collegio dei Revisori (se eletto)
- h) Il Collegio di Garanzia

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, elette dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Articolo 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

È composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Convocazione: l'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, o in via straordinaria su richiesta del Presidente, della maggioranza del Consiglio Direttivo, o di almeno 1/5 dei soci.

La convocazione avviene con almeno 8 giorni di preavviso, tramite affissione in sede, pubblicazione sul sito web o canali social ufficiali, o con comunicazione via e-mail, sms o lettera.

Modalità di svolgimento: l'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio designato. È ammessa la partecipazione in videoconferenza.

Ogni socio ha diritto a un voto ed è ammessa una sola delega per socio.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo richiesta di voto segreto da almeno 1/5 dei presenti.

Per le cariche sociali si vota a scrutinio palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Competenze dell'Assemblea Ordinaria:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Revisori (se previsto)
- approvare bilanci e regolamenti interni
- approvare il programma annuale di attività
- deliberare sulla quota associativa
- esaminare ricorsi su esclusioni
- deliberare su ogni altra questione proposta dal Consiglio Direttivo

Validità delle assemblee.

Prima convocazione: valida con la presenza della maggioranza dei soci; deliberare con maggioranza dei presenti.

Seconda convocazione: valida con qualsiasi numero di presenti;

delibere con maggioranza dei presenti.

Le assemblee sono valide anche senza formale convocazione se presenti tutti i soci.

Articolo 10 – Assemblea Straordinaria

È competente a:

- modificare lo Statuto
- cambiare la sede legale o aprire nuove sedi
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione

Validità

Prima convocazione: presenti almeno i 2/3 + 1 degli associati.

Seconda: presenti almeno la metà + 1 degli associati.

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno la metà + 1 degli associati.

Articolo 11. – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un numero minimo di 5 membri, ad un massimo del 10% dei Soci, su deliberazione dell'Assemblea Annuale.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e di eventuali regolamenti interni;
- 4) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non

siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

6) gestire il sito web, delle pagine sui social, della mail e di ogni altro strumento di comunicazione la cui titolarità spetta all'Associazione.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3/5 dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche in modalità telematica almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza ingiustificata di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza anche di quest' ultimo, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 13 – Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri scelti tra i soci. Svolge i seguenti compiti:

- a. garantire che le attività promosse, realizzate o a cui partecipa l'Associazione non siano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto;
- b. vigilare sull'oculata amministrazione e la corretta gestione patrimoniale dell'Associazione;
- c. formulare pareri in merito alle proposte di modifica dello Statuto;
- d. deliberare sui ricorsi relativi all'esclusione di soci.

Il Comitato dei Garanti dura in carica quattro anni e non è rieleggibile. Per il coordinamento della propria attività il Comitato nomina al suo interno un Presidente.

Articolo 14 – Partecipazione elettorale

L'Associazione, pur non configurandosi come partito politico, si riserva la facoltà di partecipare a manifestazioni, consultazioni elettorali politiche e amministrative, qualora sussistano le condizioni favorevoli a livello nazionale o locale.

Articolo 15 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria, convocata con le modalità previste dallo Statuto e con la maggioranza richiesta, delibererà in merito alla cessazione delle attività e alla devoluzione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo, dopo aver soddisfatto eventuali obblighi di legge e di natura fiscale, sarà devoluto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, a enti, associazioni o organizzazioni no profit che si occupano di volontariato, assistenza sociale, promozione culturale o altre attività di utilità sociale, preferibilmente con finalità

analoghe a quelle dell'associazione stessa.

La devoluzione del patrimonio avverrà nel rispetto delle norme di legge vigenti, delle eventuali disposizioni di legge applicabili e delle eventuali condizioni stabilite nel decreto di scioglimento.

L'atto di scioglimento sarà formalizzato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e sarà depositato presso gli uffici competenti, affinché sia registrato e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Contatti e recapiti ufficiali

L'Associazione mette a disposizione i seguenti recapiti ufficiali per comunicazioni, informazioni e contatti con i soci e il pubblico:

- indirizzo e-mail: info@nuovaunionepopolare.it
- indirizzo PEC: postmaster@pec.nuovaunionepopolare.it
- sito web ufficiale: www.nuovaunionepopolare.it

Tali recapiti sono attivi e aggiornati, e l'associazione si impegna a rispondere alle comunicazioni nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti.

Articolo 17 – Simbolo ufficiale dell' Associazione

Il simbolo ufficiale dell'Associazione è questo:



Il simbolo è di forma circolare.

I colori dell'arcobaleno, nella disposizione della bandiera della pace e sfumati in trasparenza verso sinistra, occupano buona parte del semicerchio inferiore e sono posti sopra un fondo sfumato dal viola al rosso.

Il nome dell'Associazione è inserito al centro.

Il simbolo è collocato su sfondo bianco.

Articolo 18 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle normative vigenti in materia.